

VERBALE D'ACCORDO

Il giorno 10 settembre 2015 in Milano

tra

La Direzione Risorse Umane delle società del Gruppo Aviva qui rappresentata dai Sigg.ri Enrico Gambardella, e Roberto Morvillo

e

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali:

FISAC/CGIL rappresentata dalla Sig.ra Piera Pannella e dal Sig. Paolo Scala,

FNA rappresentata dal Sig. Gianmamerto Roscio,

SNFIA rappresentata dal Sig. Giovanni Zanetti,

UILCA rappresentata dal Sig. Dario Rizzini e dal Sig. Sergio Tavian

si concorda di integrare l'attuale Contratto integrativo Aziendale con quanto di seguito:

Si conferma che nei casi di rilevanti ristrutturazioni anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorpori di attività, anche se relative ad agenzie in gestione diretta, che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali aziendali, ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro o distacchi collettivi, che riguardano la Capogruppo ovvero una Compagnia di Assicurazione del Gruppo, verranno applicate le disposizioni previste dal CCNL ed in particolare agli Art. 15 e 16.

Con riferimento ad Aviva Servizi Scarl, si conferma che in caso di cessione o vendita totale o parziale delle attività, trasformazione, fusione, concentrazione, scorporo delle Compagnie del Gruppo Aviva in Italia, perdite di controllo proprietario o comunque altre cause che potessero prevedere lo scioglimento di Aviva Servizi S.c.ar.l., i lavoratori dipendenti di Aviva Servizi Scarl, verranno ricollocati presso la Società Aviva Holding S.p.A. (Capogruppo), o la differente realtà societaria che prenderà la governance dei servizi di cui al punto h) delle premesse dell'Accordo del 30/10/2013, che si impegnerà ad individuare una loro organica ricollocazione, fermo restando la sede di lavoro, le mansioni e le condizioni economiche e normative del momento in cui si verificassero gli eventi sopra richiamati.

Qualora per motivi tecnico/organizzativi/produttivi si rendessero necessari passaggi di lavoratori del Gruppo Aviva da una società all'altra del Gruppo stesso, anche se relative ad agenzie in gestione diretta non formalmente facenti parte del Gruppo, i sopracitati lavoratori passeranno da una società del Gruppo ad un'altra del Gruppo stesso senza soluzione contrattuale e senza novazione dello stesso.

Si precisa che per i lavoratori che hanno iniziato il proprio rapporto lavorativo con il Gruppo Aviva antecedentemente alla data del 07 Marzo 2015, non troveranno logicamente applicazione le tutele crescenti in materia di licenziamento introdotte dal D. Lgs. 23/2015, con conseguente applicazione della disciplina previgente. Per coloro che sono stati assunti successivamente al 7 Marzo 2015, salvo eventuale diversa previsione contenuta nella lettera di assunzione, si continueranno ad applicare integralmente le vigenti disposizioni contenute nel D. Lgs. 23/2015 sopra richiamato.

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali

FISAC/CGIL

FNA

SNFIA

UILCA

Gruppo Aviva in Italia







